

IL TRIBUNALE DI VICENZA

Riunito in Camera di consiglio in persona dei

Magistrati:

- dr. Fabio Laurenzi Presidente
- dr. Giuseppe Limitone giudice
- dr. Paola Cazzola giudice rel.

decidendo in merito alla richiesta di sospensione ai sensi dell'art. 169 bis, comma 1, 1.fall. dei contratti di leasing meglio indicati dalla società [redacted] s.p.a nel ricorso ex art. 161, comma 6, 1.fall. (c.d. pre-concordato) del 31.3.2014;

-sentita all'udienza del 26.6.2014 la società di leasing, il Commissario Giudiziale e la debitrice ricorrente;

-rilevato che con l'istanza depositata in data 30.5.2014 la società debitrice [redacted] spa ha solo reiterato la richiesta già formulata nel ricorso ex art. 161, comma 6, 1.fall. chiedendo peraltro la proroga della richiesta sospensione di ulteriori 60 giorni (ex art. 169 bis comma 1 1.fall.);

-rilevato che la società debitrice in data 30.6.2014 (entro la scadenza del termine concesso per il deposito del piano concordatario) ha chiesto la proroga del termine per deposito del piano concordatario completo e che il termine è stato concesso;

9

Fallimentare.it

- rilevato che la società debitrice ha determinato l'entità dell'indennizzo (per 60 + 60 giorni di sospensione) da contemplare tra i creditori chirografari da soddisfare in euro 70.695,04 (v. istanza del 30.5.2014 e parere del commissario giudiziale);

-rilevato che il Commissario Giudiziale all'udienza del 26.6.2014 ha confermato l'utilità della richiesta di sospensione;

-rilevato che la società di leasing [redacted] s.p.a) sentita all'udienza del 26.6.2014 non si è opposta alla richiesta di sospensione dei contratti di leasing ;

-ritenuto che, diversamente da quanto chiesto dalla società di leasing, l'entità dell'indennizzo previsto dall'art. 169 bis l.fall. debba essere determinato dalla debitrice senza possibilità di intervento da parte del Tribunale o del giudice delegato al quale è solo consentito di autorizzare o meno la sospensione dei contratti (infatti nel concordato preventivo l'indennizzo previsto dall'art. 169 bis l.fall. è un credito che ha natura concorsuale <nello specifico chirografario>, per cui in caso di contestazioni sulla entità le stesse andranno risolte dal giudice delegato in via provvisoria in sede di adunanza dei creditori ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze (cfr.

art. 176 l.fall.) e, nel caso persista la divergenza tra l'importo determinato dal debitore e quello chiesto dal creditore, dal tribunale ordinario poichè nel concordato preventivo manca un procedimento per l'accertamento dei crediti.);

-ritenuto (in conformità vedi l'orientamento della giurisprudenza di merito Corte d'appello di Venezia 20.11.2013; Tribunale di Udine 24.9.2013) compatibile l'applicazione dell'art. 169 bis l.fall. quantomeno per la fattispecie della "sospensione dei contratti" e la presentazione di una domanda di concordato c.d. con riserva ex art. 161, c.6, l.fall. (posto che l'art. 169 bis richiama l'art. 161 l.fall. senza alcuna distinzione) in quanto nel ricorso e nell'istanza del 30.5.2014 sono stati indicati gli elementi (quali la tipologia di piano concordatario che la società intende presentare) che consentono al Tribunale di valutare l'utilità della richiesta di sospensione dei contratti (V. parere del Commissario giudiziale che sottolinea la astratta coerenza della sospensione alla tipologia del predisponendo piano concordatario e che la sospensione è pure "utile per la massa in funzione del risparmio di circa euro 70.695,04 da ammettersi diversamente in via prededuttiva in caso di mancato accoglimento dell'istanza di sospensione che invece verrebbero

ammessi in chirografo in caso di accoglimento dell'istanza");


-ritenuto di ricollegare la sospensione dei contratti di leasing (meglio indicati dalla debitrice nel ricorso del 31.3.2014 e nell'istanza del 30.5.2014) al momento in cui è stata manifestata la volontà di sospenderli da parte della debitrice (nel caso di specie al tempo del deposito del ricorso ex art. 161, c.6, l.fall.) in quanto l'autorizzazione del G.D. viene a ratificare con effetti *ex tunc* un atto della debitrice (diritto potestativo);

-ritenuto, alla luce del parere del C.G., di concedere pure la proroga della sospensione dei suindicati contratti di leasing per cui la sospensione decorrerà dalla data del deposito della domanda di pre-concordato sino alla scadenza del termine di 60 giorni prorogato per ulteriori 60 giorni (quindi dal 31.3.2014 al 29.7.2014);

P.Q.M

Visto l'art. 169 bis l.fall.

Autorizza la sospensione per 120 giorni (dal 31.3.2014 al 29.7.2014) della società **SALVINI LUGINO** spa dai contratti di leasing (meglio indicati dalla debitrice nel ricorso del 31.3.2014 e nell'istanza del 30.5.2014) con effetti a far data dal deposito del



ricorso ex art. 161, comma 6, 1.fall. avvenuto in data 31.3.2014 .

Manda alla parte ricorrente per la comunicazione del presente provvedimento alle controparti interessate dall'autorizzata sospensione dei contratti di leasing.

Si comunichi alla ricorrente e al Commissario Giudiziale .

Vicenza *10* luglio 2014.

Il Giudice relatore
dott. Paola Gazzola

Il Presidente
Dott. Fabio Laurenzi

IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI

TRIBUNALE DI VICENZA
14 LUG 2014
IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE
ANTONIO CARLI

Fallimenti